



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

PROGRAMMA OPERATIVO del FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI, la PESCA e l'ACQUACOLTURA

Reg. (UE) n. 2021/1139

BANDO DI ATTUAZIONE

Priorità 1

Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche

Obiettivo specifico 1.1

Azione 2

Azione finalizzata ad una gestione sostenibile e condivisa delle attività di PPC e di quelle delle acque interne

Codice Intervento 111201

Azione 5

Azioni di mitigazione dell'impatto ambientale dell'attività pesca

Codice Intervento 111501

(Art. 14, comma 1, lett.a) del Reg. UE n. 2021/1139)



QUADRO DI RIFERIMENTO DEGLI INTERVENTI

CODICE DI INTERVENTO	111201
Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	1-Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
Obiettivo Specifico	1.1- Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale
Azione	<i>2 Azione finalizzata ad una gestione sostenibile e condivisa delle attività di PPC e di quelle delle acque interne</i>
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	1-Riduzione degli impatti negativi e/o contributo agli impatti positivi sull'ambiente e contributo a un buono stato ecologico
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 21, 22, 56
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Regione Campania

CODICE DI INTERVENTO	111501
Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	1- Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
Obiettivo Specifico	1.1- Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale
Azione	<i>5- Azioni di mitigazione dell'impatto ambientale delle attività di pesca</i>
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	1- Riduzione degli impatti negativi e/o contributo agli impatti positivi sull'ambiente e contributo a un buono stato ecologico
Operazioni-Tabella 7 Reg. (UE) 2022/79	Codici operazioni: 21, 22, 56
Modalità attuativa	Regia
Competenza	Regione Campania



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



DEFINIZIONI

- “Piccola pesca costiera”: attività di pesca praticate da:
 - a) pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio e di stazza inferiore a 15 GT;
 - b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- “Pesca nelle acque interne”: le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l’utilizzo di altri dispositivi.
- “Pescatore” - qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale, a favore di una impresa di pesca.
- “Impresa di pesca” - un’impresa che esegue l’attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- “Armatore di un’imbarcazione da pesca” – persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l’equipaggio.
- “Proprietario” - persone fisiche o giuridiche in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio.
- “Tipologia di Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell’Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- “Tipologia di Operazione” - Una o più operazioni con codice da 1 a 66 riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- “Operazione”- è il progetto d’investimenti presentato dal richiedente su una o più tipologia di intervento ed una o più tipologia di operazioni
- “Investimento” - per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all’esecuzione di lavori, all’acquisto di attrezzature e di servizi.
- “Soggetto attuatore dell’intervento” - L’Autorità di Gestione (AdG) ovvero gli Organismi Intermedi (OO.II.).
- “Piani di Gestione Locali (PLG) – Piani che prevedono le misure coerenti con l’art. 20 del Reg. (UE) 2013/1380.
- IAS - *Invasive alien species*: una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
- SNAI: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



coesione economica, sociale e territoriale. L'Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).

- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.
- "Istanza generale": l'istanza di sostegno presentata da un richiedente su più azioni/interventi ricompresi nel bando e composta da "istanze specifiche" su più azioni/interventi.



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



INQUADRAMENTO GENERALE DEGLI INTERVENTI

1 OBIETTIVO SPECIFICO

L'Obiettivo Specifico 1.1 del Programma Nazionale FEAMPA 2021–2027 è finalizzato a promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale, contribuendo al ripristino e alla conservazione delle risorse biologiche acquatiche. In termini di sostenibilità, l'obiettivo mira in primo luogo a garantire che le attività di pesca siano esercitate nel rispetto dei limiti biologici degli stock ittici, favorendo il raggiungimento e il mantenimento del Massimo Rendimento Sostenibile (MSY), in coerenza con la Politica Comune della Pesca e con i piani di gestione pluriennali, in particolare nel bacino del Mediterraneo occidentale.

L'OS 1.1 sostiene l'adozione di misure volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, promuovendo l'uso di attrezzi più selettivi, la diminuzione delle catture indesiderate e la tutela degli habitat sensibili. In tale quadro, assumono rilievo anche le azioni di protezione spaziale, il rafforzamento delle aree marine protette e il coinvolgimento attivo dei pescatori nella salvaguardia della biodiversità e nel recupero dei rifiuti marini.

Parallelamente, l'obiettivo specifico contribuisce alla sostenibilità economica del settore, favorendo un migliore equilibrio tra capacità di pesca e risorse disponibili, la riduzione della sovraccapacità e l'adattamento dello sforzo di pesca alle reali possibilità biologiche. Attraverso un approccio integrato e partecipato alla gestione della pesca, l'OS 1.1 rafforza la resilienza delle comunità costiere, promuovendo una transizione verso modelli di sfruttamento delle risorse ittiche compatibili con la tutela dell'ambiente marino e con la continuità delle attività di pesca nel lungo periodo.

2 FINALITÀ DEL BANDO ED OPERAZIONI ATTIVABILI DALLE AZIONI

Il Decreto Direttoriale del MASAF n. 582398 del 29 Ottobre 2025, e della successiva Circolare Esplicativa prot. n. 058500 del 30 Ottobre 2025, ha disposto che è fatto divieto, nel periodo dall'1 al 30 novembre 2025, di pescare, anche in via accidentale, nonché detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di nasello anche con imbarcazioni da pesca munite di sistemi: **palangaro ed attrezzi da posta**.

L'obiettivo della emanata norma è stato quello di limitare la pesca dei riproduttori della specie *Merluccius merluccius* (di seguito Nasello) del 20% con qualsiasi tipologia di attrezzi da pesca. Il provvedimento, quindi, è stato finalizzato per la protezione dei riproduttori della specie nasello cercando di regolamentarne la pesca, attraverso il coinvolgimento di tutti i sistemi di pesca che catturano esclusivamente, prevalentemente ovvero accidentalmente tale specie.

In tale contesto il bando mediante l'attuazione

- dell'azione 2: *Azione finalizzata ad una gestione sostenibile e condivisa delle attività di PPC e di quelle delle acque interne;*
- dell'azione 5: *Azioni di mitigazione dell'impatto ambientale delle attività di pesca*

dell'Obiettivo Specifico 1.1. mira ad individuare dei modelli di gestione sostenibile del nasello ed in particolare dei riproduttori di nasello, oggetto di cattura da parte di imbarcazioni rientranti nella



piccola pesca costiera e non praticata con attrezzi da posta (imbrocco ed incasellate) e palangari di fondo su tutto il territorio regionale, mediante l'attuazione delle operazioni:

- 21 studi e ricerche
- 22 condivisione della conoscenza
- 56 progetti pilota

L'amministrazione regionale intende individuare le misure tecniche ed in particolar modo le caratteristiche costruttive degli attrezzi utilizzati (dimensione delle maglie, armamento della rete, spessore del filo della rete, dimensione degli ami, armamento del palangaro etc) nella GSA 10 dalla flotta campana, in aggiunta alla possibile individuazione degli areali con presenza di riproduttori nonché dei periodi di maggiore vulnerabilità per la specie. **Non sono ammissibili a contributo operazioni che riguardano altri tipi di specie ovvero altri attrezzi da pesca.**

Le operazioni ammissibili dovranno necessariamente riguardare la gestione del Nasello e pertanto l'obiettivo delle iniziative dovranno essere finalizzate a rafforzare modelli di gestione della specie attraverso il coinvolgimento diretto degli operatori del settore. La finalità principale è quella di migliorare la sostenibilità ambientale delle attività di pesca attraverso l'adozione di misure tecniche volte a ridurre l'impatto sul Nasello, favorendo la selettività degli attrezzi, la riduzione delle catture indesiderate e la protezione degli habitat sensibili ove la specie vive. L'azione promuove inoltre la responsabilizzazione delle imprese di piccola pesca costiera, incentivando processi di autogestione e di co-gestione basati su piani di gestione locali, elaborati in collaborazione con il mondo scientifico e le amministrazioni competenti. Le operazioni presentate dovranno essere finalizzate anche alla mitigazione degli impatti ambientali derivanti dall'attività di pesca, con particolare riferimento alle tecniche e agli attrezzi a maggiore pressione sugli ecosistemi marini. La sua finalità è anche quella di ridurre gli effetti negativi della pesca sugli habitat in cui vive la specie, attraverso interventi mirati di adeguamento tecnologico, innovazione e sperimentazione. L'azione sostiene l'introduzione di attrezzi più selettivi, e misure per la riduzione degli scarti e dei rigetti, contribuendo al raggiungimento del Massimo Rendimento Sostenibile. Parallelamente, si dovrà favorire la diffusione della conoscenza e delle buone pratiche tra pescatori, ricercatori e istituzioni, promuovendo un percorso di transizione per una pesca del nasello più sostenibile e un miglior equilibrio tra attività economiche e tutela dell'ambiente marino.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BANDO

Nell'ambito del PN FEAMPA Campania 2021/2027, il presente bando contribuisce all'attuazione delle **Azioni 2 e 5 dell'Obiettivo specifico 1.1** ed in particolare gli interventi di codice **111201** e **111501**, disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle istanze di sostegno finanziario, l'ammissione al finanziamento, la realizzazione dell'operazione finanziata, e l'erogazione del sostegno.



La dotazione finanziaria del presente Bando è fissata in € 700.000,00. Eventuali economie derivanti dall'istruttoria, o da maggiori disponibilità potranno essere utilizzate per il sostegno alle domande dichiarate ammissibili all'esito del presente bando ed eventualmente non finanziate per esaurimento della dotazione.

Responsabile degli Interventi (RdI) è la dott.ssa Antonella Cammarano – Funzionario dell'UD Caccia Pesca e Acquacoltura, della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Per l'attuazione del presente bando il Referente regionale dell'Autorità di Gestione (RAdG) si avvale della propria Unità Dirigenziale (UD del RAdG) e della collaborazione di altre Unità Dirigenziali (UD) della Direzione Generale (DG) di propria appartenenza provvedendo all'individuazione del Responsabile della Ricevibilità (RdR) delle istanze di sostegno e, per ciascuna istanza, del Responsabile del Procedimento (RdP), per l'ammissione e la valutazione, e del Responsabile del controllo (RdC), per l'erogazione del sostegno.

È fatta salva la facoltà del RAdG di disporre la revoca del presente Bando di sostegno, sia in corso di validità, che già scaduto, per effetto di atti imposti dall'AdG o per oggettive ragioni di opportunità. Alla revoca consegue l'archiviazione di ufficio delle istanze di sostegno eventualmente pervenute anche prima della revoca.

3.1 Soggetti ammissibili al finanziamento (ambito soggettivo)

Sono ammissibili al finanziamento, per gli interventi di cui all'articolo 2 del presente Bando sono

CODICE INTERVENTO	SOGGETTI AMMISSIBILI
111201	Associazioni ed Organizzazioni di settore riconosciute dalla Stato membro di cui all'art. 2, lett. a), b), del Decreto Ministeriale n. 56720 del 7 febbraio 2022 realizzate in partenariato con Organismi scientifici/tecnici pubblici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
111501	

Gli Organismi scientifici/tecnici pubblici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche devono dimostrare di aver maturato un'adeguata esperienza nel settore per questo tipo di operazione.

Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di sostegno. È fatto divieto ai soggetti proponenti di presentare istanza in più di un raggruppamento.

I soggetti raggruppati sono corresponsabili in solido nei confronti della Regione Campania e devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto capofila, il quale presenterà il progetto in nome e per conto della pluralità dei beneficiari e assumerà la funzione di coordinamento generale. Tutti i requisiti richiesti nel presente bando devono essere posseduti da ciascun soggetto partecipante al momento della presentazione della singola domanda di aiuto.

I partecipanti devono sottoscrivere un apposito accordo coerente con la struttura di gestione scelta, avente il fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti beneficiari, contenente gli impegni e gli obblighi di ciascun soggetto nella realizzazione del proprio progetto e degli obiettivi



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



comuni; esso si fonda su un accordo sottoscritto tra i diversi soggetti potenziali beneficiari, che individuano un soggetto capofila, gli obiettivi, le azioni, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci. Deve essere altresì riportato le modalità di funzionamento dell'accordo. E' da evidenziare che in caso di presentazione di istanza di cofinanziamento da parte di raggruppamenti temporanei, benché, venga individuato un soggetto capofila per la presentazione dell'istanza ed il coordinamento dell'operazione, i beneficiari sono da intendersi tutti i partecipanti al raggruppamento. L'Amministrazione regionale si riserva la possibilità in sede istruttoria di richiedere modifiche ed integrazioni alla bozza di costituzione del raggruppamento presentata in sede di istanza e che dovrà essere formalizzata prima dell'emissione del decreto di concessione.

Il soggetto capofila rappresenta i partecipanti al progetto ed è l'interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con la Regione Campania nell'ambito dell'attuazione delle finalità complessive del progetto, fermo restando la responsabilità dei singoli beneficiari per l'attuazione delle rispettive operazioni.

Il capofila provvede:

- a presentare la domanda collettiva;
- alla predisposizione, sottoscrizione e presentazione del progetto multintervento, cui sono allegati i singoli progetti presentati dai potenziali beneficiari;
- alla definizione del raggruppamento e alla raccolta delle sottoscrizioni, dei progetti e degli impegni da parte dei partecipanti;
- alla individuazione dei partecipanti al raggruppamento funzionali agli scopi collettivi;
- al coordinamento generale delle attività e ai rapporti con l'Amministrazione Regionale per le diverse fasi dell'iter istruttorio e dell'esecuzione;
- al coordinamento delle informazioni ai potenziali partecipanti;
- a tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'efficace realizzazione del progetto multintervento e del raggruppamento;
- a modificare il progetto multintervento in fase di realizzazione, qualora se ne ravvisino le condizioni.

Un organismo scientifico di diritto pubblico può rivestire il ruolo di capofila in un solo progetto nell'ambito del presente Bando e può essere nel contempo beneficiario di una o più operazioni.

3.2 Attività ammissibili al finanziamento (ambito oggettivo)

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso il seguente obiettivo specifico:

“Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale”.

In particolare il sostegno del FEAMPA 21-27 nell'ambito di queste azioni è rivolto ad investimenti per:



- la realizzazione di Piani di Gestione Locali (PLG) predisposti secondo le indicazioni di cui all'art.20 Reg. (UE) 1380/2013 con misure tecniche complementari ed aggiuntive alle misure di conservazione vigenti sulla risorsa nasello e coerenti con gli artt.7,9,10 Reg. (UE) n. 1380/2013;
- il miglioramento della selettività di attrezzi da pesca (reti da posta e palangari) con riferimento a taglia e specie di nasello finalizzato alla salvaguardia dei riproduttori di tale specie;
- l'eliminazione dei rigetti evitando o riducendo catture indesiderate di *stock* commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare;
- il trasferimento di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori, la realizzazione di progetti pilota su sostenibilità dell'attività di pesca, anche incentivando misure di regolamentazione, strumenti normativi e gestionali quali ad esempio sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca, le iniziative collettive per sviluppo di piani di gestione complementari e aggiuntivi a misure tecniche vigenti per cattura della risorsa nasello.

3.3 Localizzazione degli interventi finanziabili (ambito territoriale)

Il presente Bando trova applicazione su tutto il territorio regionale della Campania, in base alla sede legale ovvero operativa dei partecipanti all'iniziativa.

3.4 Periodo di validità del bando (ambito temporale)

La scadenza del presente Bando è fissata alle ore 16:00 del 05/06/2026.

Per tutta la durata di apertura il presente Bando rimarrà integralmente pubblicato sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PN FEAMPA Campania 2021/2027, all'indirizzo <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>.

3.5 Misura del contributo pubblico

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportate nell'Allegato III "ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE" del Reg. (UE) 2021/1139.

L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio.

In deroga a tale aliquota nella tabella seguente si riportano le aliquote applicabili all'intervento.

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
7	Operazioni connesse alla piccola pesca costiera	100
8	Operazioni per le quali il beneficiario è un organismo pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui	100

	all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora il sostegno sia erogato per la gestione di tali servizi	
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii)elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati ¹ .	100
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Poiché i beneficiari saranno individuati tra tutti i soggetti che presentano istanza e non dal solo capofila, per il riconoscimento della deroga di cui alla riga 14 della tabella di cui al presente articolo, occorre che il requisito di beneficiario collettivo sia soddisfatto per tutti i partecipanti al raggruppamento; mentre l'interesse collettivo e gli elementi innovativi ovvero l'accesso pubblico garantito ai risultati deve interessare l'intera iniziativa presentata. Per maggiori informazioni sul corretto significato delle caratteristiche dei parametri di cui alla riga 14 della tabella sopra riportata si veda "Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027".

3.6 Spesa minima e massima ammissibile

La spesa massima ammissibile coincide con la dotazione finanziaria del presente bando e pertanto pari ad € **700.000,00**, mentre **non saranno ammesse, operazioni che presentano una spesa inferiore a 300.000 euro**

Nell'ambito di tale tetto di spesa l'operazione presentata dovrà rispettare i seguenti limiti percentuali per alcune categorie di beneficiari ovvero di tipologie di spesa come di seguito indicato in tabella

¹ Si chiarisce che l'espressione "pubblico accesso garantito ai risultati" si riferisce a rendere disponibili al pubblico i risultati e le informazioni generate dal progetto. Tale requisito è fondamentale per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'uso dei fondi pubblici, permettendo alla comunità di verificare l'impatto e il valore delle iniziative finanziate.

Il principio di "pubblico accesso garantito ai risultati" è particolarmente rilevante per quei progetti con una spiccata componente di innovazione e con un beneficio collettivo.

Il pubblico accesso garantito può significare ad esempio: diffondere i risultati attraverso piattaforme open data, realizzare rapporti e pubblicazioni divulgative, rendere accessibili i dati attraverso specifiche e mirate attività. Lo scopo è permettere ad altri attori del settore, e in generale al pubblico più ampio, di apprendere, riutilizzare, replicare e costruire sui risultati di progetto moltiplicando l'impatto del finanziamento (Reg. (UE) 2021/1060 che introduce il concetto di trasparenza e pubblicità dei finanziamenti, richiedendo agli Stati membri di informare i cittadini sui progetti e i loro risultati; Regolamento (UE) 2021/1139: per contributi con intensità di aiuto fino al 100%, garanzia di pubblico accesso ai risultati a tutti gli operatori del settore e al pubblico più ampio).



TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO O DI SPESA	PERCENTUALE SUL COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERAZIONE PRESENTATA	
	MINIMA	MASSIMA
Organismi scientifici/tecnici pubblici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche	29%	35%
Associazioni ed Organizzazioni di settore riconosciute dalla Stato membro di cui all'art. 2, lett. a), b), c), del Decreto Ministeriale n. 56720 del 7 febbraio 2022	15%	21%
Servizi di noleggio imbarcazioni da pesca autorizzate ed attività di monitoraggio on the job	47%	53%

ISTANZA DI SOSTEGNO

4 FORMALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

4.1 Titolare dell'istanza di sostegno

La domanda di sostegno collettiva deve essere presentata dal rappresentante legale dell'organismo capofila del raggruppamento. I soggetti abilitati a presentare istanza di finanziamento, in forma associata, sono esclusivamente quelli riportati all'articolo 3.1 del presente bando.

4.2 Redazione e recapito della istanza di sostegno

L'istanza di sostegno deve essere redatta secondo il modello predisposto con l'Allegato 1, e corredata dell'Allegato 2 debitamente compilato e della documentazione richiesta dal presente bando. La domanda, gli allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori, e ogni documento per cui è richiesta firma, devono essere sottoscritti dal richiedente o dal suo legale rappresentante, e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto).

L'istanza di sostegno va inoltrata esclusivamente a mezzo PEC, alla UD Caccia, pesca e acquacoltura, all'indirizzo pescacampania@pec.regione.campania.it, e deve riportare in oggetto la dicitura: "FEAMPA Campania 2021/2027 – candidatura al Bando di Intervento multi azione(codice/i dell'intervento/i) – Decreto Dirigenziale n. ____ del _____ - Mittente – Sede dell'operazione – Titolo dell'operazione"

Qualora l'istanza di sostegno e la documentazione allegata, dovesse essere di elevata dimensione tale da dover essere inviata con più di una PEC, bisognerà indicare nell'oggetto della PEC oltre la sopracitata dicitura anche la seguente: "invio di n..... di ..."

L'istanza di sostegno deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio di scadenza del bando.



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Il candidato deve valorizzare la tabella riportata nell'Allegato 2 al Bando dove sono indicate le azioni e le operazioni per le quali concorre. Deve inoltre riportare, a pena di esclusione, con riferimento al progetto, nella tabella relativa, gli indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN FEAMPA 21-27 (Tab.7.1 Allegato 2) nonché quelli aggiuntivi per Infosys (Tab.7.2 Allegato 2) in quanto necessari all'espletamento delle attività proprie dell'Autorità di Gestione nazionale. A progetto ultimato, nella documentazione di saldo, dovranno essere evidenziati i valori effettivamente raggiunti per ciascun indicatore di risultato.

L'istanza di sostegno e la documentazione allegata va sottoscritta con firma digitale, oppure, se compilata in formato cartaceo e sottoscritta con firma autografa, va inviata la scansione dei citati documenti sottoscritti con firma autografa unitamente alla copia del documento di identità (carta di identità o passaporto) in corso di validità del firmatario e del tecnico progettista (ove esplicitamente previsto). In quest'ultimo caso, si chiede di trasmettere anche una copia di cortesia della documentazione compilata in formato word.

4.3 Ricevibilità dell'istanza di sostegno

Non è ricevibile l'istanza di sostegno, se:

1. inoltrata con mezzi diversi da quelli indicati, o ad amministrazioni diverse dalla Regione Campania;
2. inviata oltre il termine di scadenza del bando;
3. priva del documento "Istanza di ammissione al finanziamento" (Allegato 1 al bando), o del documento "Sezione anagrafica / Descrizione dell'intervento / Dichiarazioni del progettista" (Allegato 2 al bando), o assenza delle rispettive sottoscrizioni e/o delle dichiarazioni obbligatorie previste dal bando.
4. priva dei dati richiesti nella "Istanza di ammissione al finanziamento" (Allegato 1 al bando);

Le domande pervenute vengono comunque acquisite agli atti e al protocollo dell'Ente.

L'acquisizione al protocollo generale assicura la numerazione univoca e progressiva della PEC, la data di protocollazione e l'orario.

La presentazione dell'istanza a una UD diversa da quella tenuta a ricevere la domanda non costituisce causa di irricevibilità. La UD effettivamente ricevente trasferisce tutta la documentazione ricevuta alla UD competente dandone comunicazione al candidato.

Per ogni istanza pervenuta il RdR effettua la verifica delle condizioni di ricevibilità; redige e sottoscrive l'elenco dei documenti che formano l'istanza; redige la Check list di Ricevibilità predisposta dall'AdG e richiesta dal SIGEPA per la fase procedurale in questione, evidenziandone l'esito.

Il RdR informa il RdI e il RAdG dei risultati. Il RAdG provvede all'assegnazione delle operazioni le cui istanze sono risultate ricevibili al/ai Responsabile/i di Procedimento (RdP) per l'ammissibilità e la valutazione delle istanze di sostegno, secondo quanto indicato nelle Disposizioni procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione - Manuale delle procedure e dei controlli dell'OI Regione Campania approvato con DDR n. 335 del 21/11/2024. Le istanze che rientrano in uno dei casi di



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità. Qualora l'istanza sia irricevibile, il RdR trasmette la relativa comunicazione al candidato.

Al di fuori dei casi sopra riportati l'istanza è ricevibile, e viene sottoposta alla verifica di ammissibilità al finanziamento di cui appresso.

AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

4.4 Caratterizzazione del richiedente

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, il richiedente, alla data di presentazione dell'istanza di sostegno, deve possedere, inderogabilmente, tutti i requisiti previsti nei successivi sottoparagrafi tra cui quelli necessari per il mantenimento delle condizioni anche dopo la presentazione dell'istanza di sostegno.

I singoli richiedenti che costituiscono l'ATS devono possedere, alla data di presentazione dell'istanza di sostegno, tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nell'ambito di ciascun intervento/tipo di operazione attivata all'interno del Progetto per la quale si candidano.

Tali soggetti possono partecipare ad una sola ATS, a pena di esclusione.

Ciascun beneficiario conserva autonomia ai fini:

- a) degli adempimenti connessi alla gestione del finanziamento pubblico con le limitazioni eventualmente apportate in sede di sottoscrizione dell'ATS;
- b) della rispondenza ai vincoli previsti in ciascun intervento/operazione del FEAMPA;
- c) della responsabilità di eventuali conseguenze legate alla non realizzazione di attività/interventi/operazioni di cui è titolare.

4.4.1 Requisiti generali di ammissibilità

1. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui il richiedente si avvalga di personale dipendente;
2. altri requisiti generali ulteriori:
 - a) di non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e di non essere inserito nel registro debitori della Regione Campania;
 - b) non aver già usufruito di un finanziamento per gli stessi investimenti nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno FEAMPA;
 - c) non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Titolo II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;



- d) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di sostegno;
- e) non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
- f) di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.

4.4.2 Requisiti soggettivi specifici per gli Interventi

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità, specifici per accedere al finanziamento, in occasione del presente bando:

1. essere un'Associazione ovvero un'Organizzazione di settore riconosciuta dalla Stato membro di cui all'art. 2, lett. a), b), del Decreto Ministeriale n. 56720 del 7 febbraio 2022 in partenariato con un Organismo Scientifico/Tecnico pubblico iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche
2. avere sede legale, ovvero operativa in uno dei comuni della Regione Campania.

4.4.3 Requisiti specifici degli Interventi

L'operazione è ammissibile al finanziamento solo se sussistono, con riferimento alla data di presentazione della istanza di sostegno, tutte le seguenti condizioni:

1. l'operazione concorra al raggiungimento dell'Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 2021/1139;
2. l'operazione rientri negli interventi ammissibili di cui al par. 3.2 del presente bando;
3. l'operazione, in tutto o in parte non è oggetto di concessioni di altri finanziamenti, a valere sullo stesso o su altri Programmi, a carico del bilancio comunitario, nazionale o regionale;
4. l'operazione non deve essere già avviata, prima della presentazione dell'istanza di sostegno sul presente bando;
5. la progettazione, come definita dall'art. 41 del D.Lgs 36/2023, sia di livello esecutivo, cioè completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessario alla realizzazione dell'operazione;
6. il cronoprogramma delle attività di realizzazione dell'operazione sia di durata non superiore ai 18 mesi;
7. alla data di pubblicazione del bando, il richiedente deve avere sede legale ovvero operativa in Campania;

Ai fini del presente bando non sono ammissibili le spese eventualmente sostenute dal beneficiario prima della presentazione dell'istanza di cofinanziamento.

4.4.4 Requisiti di cui all'art. 136, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 2018/1046

L'istanza di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente che:

- a) versi in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o versi in stato di amministrazione controllata, o abbia stipulato un concordato preventivo con i creditori, o abbia cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- b) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
- c) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave²;
- d) abbia subito sentenza definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di:
 - i) frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371³ e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee⁴;
 - ii) corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371⁵ o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea⁶, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI⁷, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
 - iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI⁸;
 - iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849⁹;

² In particolare, l'articolo comprende espressamente le seguenti ipotesi:

- i) aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
- ii) aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
- iii) aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
- iv) aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione di attribuzione;
- v) aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione.

³ Direttiva (UE) n. 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28/07/2017, pag. 29).

⁴ Convenzione stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27/11/1995, pag. 48).

⁵ Già dettagliata alla prima nota del punto i).

⁶ Convenzione, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (GU C 195 del 25.06.1997, pag. 2).

⁷ Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31/07/2003, pag. 54).

⁸ Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24/10/2008 adottata a norma del Titolo V del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 del 11/11/2008, pag. 42).

⁹ Direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Reg. (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 05/06/2015, pag. 73).



- v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'art. 1 e all'art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI¹⁰, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 4 di detta Decisione;
- vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE¹¹;
- e) abbia mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
- f) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995¹²;
- g) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- h) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g).

Il periodo di durata dell'esclusione dalla procedura, e il termine di prescrizione, sono previsti dallo stesso Reg. (UE, EUROATOM) n. 2018/1046, all'art. 139.

4.4.5 Requisiti di cui all'art. 11, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 2021/1139

Ai sensi dell'art. 11 par. 1, l'istanza di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

- a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹³ o dell'art. 90, del Reg. (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
- b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;

¹⁰ Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13/06/2002 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22/06/2002, pag. 3).

¹¹ Direttiva (UE) n. 2011/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15/04/2011, pag. 1).

¹² Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18/12/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). L'art. 1 co. 2 recita "Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita."

¹³ Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo a al Consiglio COM(2015) 480 final del 01.10.2015.



- c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

Ai sensi dell'art. 11 par. 3, l'istanza di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee¹⁴, nell'ambito del FEAMP o del FEAMPA.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 1115, e disciplinato nell'ambito del par. 4 dello stesso articolo.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 11, dopo la presentazione dell'istanza il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

Si evidenzia infine che relativamente al FEAMPA, il rispetto dei requisiti elencati nel seguente paragrafo e in considerazione:

- della Nota Ares (2022)1556663 della Commissione che esplicita la conformità del fondo al rispetto del principio orizzontale DNSH «Do No Significant Harm - non arrecare un danno significativo»;
- del Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura, approvato unitamente PN-FEAMPA 21-27 con Decisione della Commissione 8023 del 3 novembre 2022, il quale ha definito che "nessuna delle Operazioni previste dal Programma FEAMPA 2021-2027 si presenta non conforme rispetto ai sei obiettivi fissati dal principio orizzontale DNSH."

Per le istanze risultanti ammissibili per il presente bando, si considera soddisfatto il principio del DNSH.

4.4.6 Requisiti di ammissibilità della spesa

Il cronoprogramma è uno schema che riporta, per tutta la durata dell'operazione, l'avanzamento previsto della realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione.

Nel cronoprogramma delle attività di realizzazione dell'operazione oltre alla tempistica dell'avanzamento fisico deve essere riportata indicativamente anche la tempistica dell'avanzamento finanziario, relativa sia ai pagamenti effettuati dal Beneficiario sia alle richieste di erogazione presentate da questa all'Amministrazione.

Pertanto, in base al cronoprogramma comunicato dal beneficiario all'atto dell'accettazione del sostegno, il Rdl assume gli impegni di spesa sulla dovuta competenza contabile; il beneficiario, ogni qual volta registra uno slittamento del cronoprogramma, oltre che all'esito del procedimento di Verifica sugli atti di gara e all'esito del procedimento di Variante, comunica al Rdl l'aggiornamento

¹⁴ Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

¹⁵ Con riferimento ad atti delegati da emanarsi a norma del par. 4 dello stesso art. 11, in esercizio del potere di cui all'art. 62 dello stesso regolamento.



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



dello stesso. Inoltre, il beneficiario conferma o comunica il cronoprogramma aggiornato al RdI, ogni anno, nel mese di settembre. Il RdI adotta i provvedimenti contabili di adeguamento e di allineamento del caso.

Il cronoprogramma consente anche il monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione. Per confrontare lo stato di avanzamento effettivo con quello programmato, il RdI può chiedere al beneficiario, in qualsiasi momento, l'aggiornamento della documentazione giustificativa della spesa e della Scheda di riepilogo fatture. La stessa richiesta può essere avanzata ai fini della certificazione della spesa.

Ai fini del presente bando non sono ammissibili le spese eventualmente sostenute dal beneficiario prima della presentazione dell'istanza di cofinanziamento. Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che l'istanza di sostegno a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario.

In particolare:

- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature e/o servizi l'operazione può essere definita materialmente completata o pienamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura/servizio (la data è desumibile dal documento di trasporto o altro documento che attesti il termine della fornitura del servizio) ovvero l'operazione è funzionante, ai fini dell'obiettivo del progetto, anche se non sono state fornite tutte le attrezzature ovvero è stata ultimata la fornitura del servizio ;

Maggiori informazioni sull'ammissibilità delle spese già sostenute sono riportate nell'appendice 7 del manuale di gestione del FEAMPA 21-27 approvato dalla Regione Campania.

Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione alla Commissione, tramite SFC, della corrispondente proposta di modifica.

Se un programma è modificato per dare risposta a una catastrofe naturale, il programma può prevedere che l'ammissibilità delle spese connesse a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più Fondi o da uno o più Programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi, le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei Fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

- a) sostegno a carico di un altro Fondo o strumento dell'Unione;
- b) sostegno a carico dello stesso Fondo a titolo di un altro Programma.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI DI INTERVENTO

5 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Negli allegati:

- **ALLEGATO A – Codice intervento 111201**



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



- ALLEGATO B – Codice intervento 111501

si riportano indicazioni specifiche relative alle tipologie di operazioni attivabili, ai criteri di selezione ed alle spese ammesse.

5.1 Tipologia di operazioni attivabili per ciascun intervento

Per ciascun intervento di cui al sopra riportato articolo 2, nelle disposizioni specifiche di cui agli allegati A e B si riportano le indicazioni dettagliate sulle operazioni attivabili. Ciascun progetto di investimento potrà attivare una o più operazioni attivabili nell'ambito di ciascun intervento richiesto.

5.2 Criteri di selezione

Le operazioni in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti sono oggetto di selezione, operata in base ad una griglia di criteri specifici, per ciascun intervento, riportata nell'articolo 2, di cui agli allegati A e B al presente bando.

La metodologia del calcolo da applicare per la selezione al finanziamento è riportata nel documento generale sui Criteri di selezione presentato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 marzo 2023 e approvato con procedura scritta del 10 maggio 2023 e modificato nell'ambito della procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 15 Luglio 2024.

Per ciascuna tipologia di intervento sarà predisposta una graduatoria provvisoria in cui saranno inserite solo le istanze specifiche di intervento che avranno raggiunto un punteggio di merito complessivo (P) pari o superiore a 40. Le istanze che NON avranno raggiunto il punteggio di 40, NON saranno ammissibili a contributo e ad esse si attribuirà convenzionalmente, un punteggio pari a 0.

Al termine delle istruttorie sarà predisposta una graduatoria unica generale, ove il punteggio assegnato a ciascuna istanza generale sarà data dalla somma dei punteggi raggiunti dalle istanze specifiche di intervento nelle singole graduatorie parziali.

Le operazioni ammesse accedono al finanziamento nell'ordine della graduatoria unica generale, in base al punteggio, fino a esaurimento della dotazione finanziaria del bando.

In caso di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applicherà il criterio dell'età del rappresentante legale del capo fila.

5.3 Caratterizzazione della spesa

Nell'ambito delle operazioni attivabili di cui agli allegati A e B le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) Spese per il personale
- b) Spese per beni e servizi;
- c) Spese generali.



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Per tutto quanto non previsto nel presente bando, in tema di ammissibilità della spesa si rimanda alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027 ed al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per la programmazione 2021-2027.

6 VARIAZIONI, VERIFICHE, CONCESSIONI

6.1 Variazione dei dati esposti nell'istanza di sostegno

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione dell'istanza di sostegno.

Dette variazioni possono essere relative sia ai requisiti di ammissibilità, che alle valutazioni inerenti ai criteri di selezione delle istanze. In tal caso, le variazioni che riguardano dati rilevanti per l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che dovessero intervenire successivamente, ossia nel periodo compreso tra la presentazione dell'istanza e la formazione della graduatoria di ammissibilità finale, non possono comportare un aumento dei punteggi o, più in generale, un vantaggio per il richiedente, mentre, al contrario, possono determinarne una diminuzione sia in termini di assegnazione di priorità assolute che di decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative.

Dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, dette variazioni non potranno comportare la perdita dei requisiti, o la retrocessione in graduatoria in posizione non più utile al beneficio, pena la non ammissione al finanziamento.

6.2 Procedimento di ammissione al finanziamento e approvazione della graduatoria regionale

L'istruttoria delle istanze pervenute è avviata dopo la data di scadenza del presente Bando.

Al candidato, viene data comunicazione dell'avvio dell'istruttoria e del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, unitamente all'esito della ricevibilità, con la relativa motivazione e termini per eventuale riesame o ricorso qualora non favorevole.

Per il controllo tecnico-amministrativo di ammissibilità dell'istanza di sostegno il RdP può richiedere documentazione integrativa e precisazioni ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990. Contemporaneamente all'istruttoria sono avviate le procedure di controllo delle dichiarazioni rese dai candidati per ciascuna istanza di sostegno ricevuta.

L'istruttoria per l'ammissibilità dell'istanza di sostegno, si conclude, di norma, entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando. Al termine dell'istruttoria è predisposto l'elenco provvisorio delle istanze pervenute; In caso di inammissibilità ne è data comunicazione al candidato con indicazione delle motivazioni e termini e modalità per l'istanza di riesame.

Le istanze ritenute ammissibili andranno a popolare la graduatoria provvisoria, eventualmente anche con riserva relativa alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e alle acquisizioni certificazioni



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



prodotte. La graduatoria provvisoria è pubblicata sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PN FEAMPA all'indirizzo web: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria delle istanze di sostegno ammesse e di quelle non ammesse vale, ad ogni effetto di legge, come comunicazione ai richiedenti del punteggio attribuito o dei motivi ostativi all'ammissibilità della istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

Le istanze di Riesame vanno inoltrate nel termine di 10 giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione individuale di esito non favorevole della Ricevibilità, o di pubblicazione dell'esito del procedimento con la graduatoria provvisoria.; le modalità di inoltro e di ricevimento sono quelle indicate per l'istanza di sostegno. Il riesame è deciso di norma nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Dell'esito del riesame è data comunicazione al candidato con motivazione.

Al termine delle procedure di istruttoria, di riesame e/o di accertamento sulle dichiarazioni il RdP redige la proposta di graduatoria che prevede l'elenco delle istanze positivamente istruite nonché l'elenco delle istanze non ammesse e/o escluse a seguito di verifiche/accertamenti.

L'elenco delle istanze di sostegno ammissibili a cofinanziamento, riporterà almeno le seguenti informazioni:

1. data di registrazione/protocollo dell'istanza;
2. titolo dell'operazione;
3. estremi anagrafici del beneficiario al finanziamento;
4. punteggio attribuito in fase istruttoria per ciascuna azione;
5. l'importo totale della spesa ammessa;
6. l'importo del finanziamento;
7. l'importo a carico del beneficiario;
8. tempo di realizzazione dell'operazione (da crono programma);

La Graduatoria regionale di merito è adottata, su proposta del Responsabile di Intervento (RdI), con provvedimento dirigenziale della UOD 500719 Ufficio Caccia, Pesca e Acquacoltura della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; del provvedimento è data pubblicazione sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PN FEAMPA all'indirizzo web: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>.

6.3 Procedimento di concessione del finanziamento

Successivamente all'approvazione della graduatoria di merito regionale si procederà all'adozione dei decreti di concessione, provvedendo a darne comunicazione agli aventi diritto.

Il provvedimento di concessione del finanziamento, previa attribuzione del Codice Unico di Progetto (C.U.P.), è adottato dal RAdG con decreto dell'Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura, della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali accettazione e notificato al Beneficiario.

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione delle operazioni finanziate è così determinato:

- o 6 mesi per investimenti materiali che prevedono l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- o 18 mesi per investimenti immateriali (es. studi, progetti, promozione, formazione, ecc.);



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Detto tempo decorre dalla data di scadenza del termine per l'Accettazione del sostegno, previsto nel documento "Realizzazione dell'operazione negli Interventi a Regia" di cui alle Disposizioni procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione - Manuale delle procedure e dei controlli dell'OI Regione Campania approvato con DDR n. 335 del 21/11/2024 (si veda l'Appendice 7)

Il diritto del beneficiario al sostegno si perfeziona con l'accettazione della Concessione; il beneficiario decade dal diritto per Revoca, disposta dall'Amministrazione d'ufficio, per inosservanza del beneficiario degli obblighi a proprio carico (Decadenza sanzionatoria), o a richiesta del beneficiario, per Rinuncia volontaria (Recesso).

DISPOSIZIONI FINALI

7 DISPOSIZIONI

7.1 Disposizioni generali

Il presente bando è integrato con le disposizioni riportate nel documento "Realizzazione dell'operazione negli Interventi a Regia" di cui alle Disposizioni procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione - Manuale delle procedure e dei controlli dell'OI Regione Campania approvato con DDR n. 335 del 21/11/2024 (si veda l'Appendice 7)

Detto documento disciplina, in particolare, le procedure che il Beneficiario deve seguire a partire dalla concessione del finanziamento nella realizzazione dell'operazione per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, SAL e Saldo o pagamento in soluzione unica) e altre informazioni che l'Amministrazione è tenuta a rendere ai potenziali Beneficiari, interessati a presente bando. Le disposizioni in esso contenute sono a tutti gli effetti parte integrante del presente Bando.

Al fine di agevolare la gestione finanziaria delle operazioni ammesse a finanziamento nell'ambito del PN FEAMPA 2021–2027, l'Amministrazione coerentemente con quanto previsto dal citato Manuale in tema di erogazione di un SAL, ovvero di SALDO finale può disciplinare con le presenti disposizioni altre modalità di flusso finanziario in tema di erogazione del sostegno e della regolarità della spesa; pertanto in aggiunta alle modalità di erogazione già disciplinate nel manuale, il Beneficiario, può avvalersi della facoltà di stipulare una convenzione **trilaterale** con:

- la Regione Campania, in qualità di Organismo Intermedio/Ente concedente;
- un Istituto bancario prescelto dal Beneficiario;
- il Beneficiario medesimo.

La convenzione disciplina le modalità di gestione delle risorse pubbliche connesse all'operazione ammessa a contributo, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/1060, del Regolamento (UE) 2021/1139 (FEAMPA) e della normativa nazionale e regionale applicabile. Nell'ambito della suddetta modalità, il Beneficiario può presentare alla Regione Campania la



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



richiesta di erogazione a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL), ovvero di SALDO finale allegando:

- la documentazione tecnico-amministrativa comprovante l'esecuzione delle attività;
- i titoli giustificativi di spesa (fatture o documenti equipollenti), anche qualora gli stessi **non risultino ancora quietanzati**.

La Regione Campania procede alla verifica amministrativa e contabile della documentazione prodotta, accertando:

- l'ammissibilità della spesa ai sensi della normativa unionale, nazionale e regionale applicabile;
- la coerenza con l'atto di concessione;
- la corretta imputazione delle voci di costo.

All'esito positivo dell'istruttoria, la Regione Campania determina:

- l'importo del contributo ammissibile a valere sul SAL o SALDO;
- l'elenco delle specifiche spese ammesse al pagamento.

Le risorse finanziarie spettanti sono accreditate dalla Regione Campania esclusivamente sul conto corrente dedicato e vincolato acceso presso l'Istituto bancario convenzionato. Contestualmente all'accREDITAMENTO, la Regione Campania comunica all'Istituto bancario e al Beneficiario:

- l'importo ammesso a contributo;
- l'elenco analitico delle spese autorizzate al pagamento, con indicazione dei relativi fornitori e importi.

L'Istituto bancario su richiesta del Beneficiario procede all'esecuzione dei pagamenti:

- esclusivamente nei confronti dei fornitori indicati;
- nei limiti degli importi autorizzati dalla Regione Campania;
- a valere sulle somme accreditate sul conto dedicato.

Non sono consentite movimentazioni difformi da quanto autorizzato, salvo preventiva autorizzazione scritta della Regione Campania. Tutte le movimentazioni finanziarie effettuate nell'ambito della presente modalità sono soggette:

- agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- alle verifiche e ai controlli previsti dalla normativa unionale e nazionale in materia di fondi strutturali e di investimento europei.

Il Beneficiario resta in ogni caso responsabile della regolarità delle spese e della corretta esecuzione dell'operazione.



7.2 Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente bando, incluse le eventuali proroghe e varianti, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché ai documenti adottati dall'AdG nazionale, che formano parte integrante del presente Bando e si intendono conosciuti dai partecipanti con la presentazione dell'istanza di partecipazione.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuti nel presente bando, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

DOCUMENTAZIONE

8 DOCUMENTI

8.1 Documenti a corredo della domanda di finanziamento

Si riporta di seguito un quadro della documentazione richiesta con il presente bando:

Documentazione da allegare	
	Documento
1.	Allegato 1 al bando (domanda di sostegno), compilato in ogni sua parte e corredato di tutta la documentazione nello stesso indicata; datato e sottoscritto dal richiedente o suo legale rappresentante.
2.	Allegato 2 al bando (sezione anagrafica, descrizione dell'intervento / dichiarazioni del progettista) compilato in ogni sua parte e corredato, di tutta la documentazione nello stesso indicata, datato, e sottoscritto dal richiedente o dal suo legale rappresentante, e dal tecnico progettista (ove esplicitamente previsto).
3.	Copia conforme all'originale dell'Atto costitutivo e dello statuto, ed elenco di soci della società, per le strutture associate, per ogni soggetto partecipante
4.	Copia conforme all'originale, ai sensi delle vigenti disposizioni, della delibera con la quale l'Organo di Amministrazione dell'impresa richiedente, approva il progetto e la relativa previsione di spesa, si accolla la quota di cofinanziamento a proprio carico e autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento e a sottoscrivere gli impegni previsti dall'operazione, per le strutture associate.
5.	Dichiarazione di intenti per la costituzione o Atto costitutivo di ATI/ATS
6.	Documentazione dei tre preventivi per ogni fornitura di beni e servizi (e-mail o pec di richiesta, e-mail o pec di risposta, relativi allegati, preventivi, ecc.); relazione asseverata del tecnico progettista circa la scelta di dei beni e servizi oggetto di fornitura, comprovante anche l'effettiva sussistenza di esclusiva e la carenza di ditte concorrenti, se del caso.
7.	Documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione (e-mail o pec di richiesta, e-mail o pec di risposta, relativi allegati, curricula vitae, preventivi, contratti, lettere di incarico, ecc.).

8.	Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
9.	Copia del documento d'identità del tecnico progettista, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
10.	<i>(in caso di operazione per la quali è richiesto un contributo superiore a € 150.000,00, ai fini del controllo antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii)</i> Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; nonché, dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi di maggiore età, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto ¹⁶ ove previsto.
11.	Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente, o necessaria date le circostanze della domanda o le caratteristiche dell'operazione, o che afferisca a dati che i modelli allegato al bando non consentano di riferire.
12.	Documentazione di progetto completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessari alla realizzazione dell'operazione, datata e sottoscritta dal richiedete o dal suo legale rappresentante e dal tecnico progettista (ove previsto), con correlati quadro economico finanziario dettagliato e cronoprogramma.
13.	Altri documenti da specificare

8.2 Modelli allegati al bando

Gli schemi tipo degli allegati al presente bando sono resi disponibili, in formato *.doc*, o comunque in formato editabile, sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PN FEAMPA Campania 2021/2027, all'indirizzo <http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMPA/FEAMPA.html>.

- Allegato 1 – Istanza di ammissione al finanziamento;
- Allegato 2 – azione codice 111201-111501 Sezione anagrafica, Descrizione dell'intervento / Dichiarazioni del progettista;
- ALLEGATO A-111201;
- ALLEGATO B-111501;
- APPENDICE 7 “Realizzazione dell'operazione negli Interventi a Regia” di cui alle Disposizioni procedurali del Referente dell'Autorità di Gestione - Manuale delle procedure e dei controlli dell'OI Regione Campania approvato con DDR n. 335 del 21/11/2024;
- Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027;
- ALLEGATO C: Costi standard unitari per il noleggio di imbarcazioni
- ALLEGATO D: Tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo.

¹⁶ Si evidenzia che, per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna, l'art. 1 co. 244 della L. n. 205/2017 ha modificato l'art. 85 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 159/2011, riducendo la soglia di partecipazione rilevante dei soggetti su cui effettuare il controllo dal 10% al 5%. Uno schema della casistica e dei soggetti sottoposti al controllo antimafia, e i modelli di dichiarazione utilizzabili, possono essere reperiti sul portale degli Uffici Territoriali di Governo all'indirizzo: <http://www.prefettura.it/napoli/contenuti/Informazioni-46521.htm>, fine pagina, sezione “documenti scaricabili”.



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

